


# Commento schematico al DL 52/2020

Michele Faioli, Univ. Cattolica

Qual è il quadro  
attuale al  
18.6.2020?



Quale datore di lavoro può presentare la domanda relativa alle 4 settimane ulteriori anticipate?

Il datore di lavoro che abbia


già presentato una domanda di integrazione salariale

abbia già ottenuto la concessione

abbia interamente fruito del periodo di sospensione concesso

tale periodo può arrivare sino a 14 settimane

# In cosa consiste la novità di cui DL 52/2020?



Quali sono i termini di presentazione della domanda ex DL 52/2020?

Domanda relativa alle ulteriori 4 settimane anticipate deve essere presentata

Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'integrazione salariale

NB – in fase di prima applicazione, la domanda può essere presentata entro 30 giorni dal 17.6.2020

Ciò si verifica per i datori di lavoro che (i) abbiano fruito nel periodo 23.2.2020/31.8.2020 (domanda di cui al DL Cura Italia) di tutto il periodo concesso e (ii) abbiano già presentato la domanda relativa alle (5) ulteriori settimane

Se, invece, il datore di lavoro non ha ancora fatto domanda per il periodo 23.2.2020/31.8.2020 (domanda di cui al DL Cura Italia) può presentare la relativa domanda entro il 15.7.2020

Se ci sono stati  
errori nella  
presentazione  
delle domande?

---

**Errori**

**Si può presentare una  
nuova domanda entro 30  
giorni dalla  
comunicazione da parte  
dell'INPS del rigetto**

**In ogni caso non oltre 30  
giorni dal 17.6.2020**

---

Quali sono i termini  
per comunicare i  
dati all'INPS per il  
pagamento diretto?

30 giorni dal  
17.6.2020

In mancanza, il  
datore di  
lavoro è  
responsabile  
del pagamento  
della  
prestazione

Datore di  
lavoro deve  
comunicare  
all'INPS i dati  
per permettere  
pagamento  
diretto della  
prestazione